



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
2° CIRCOLO - POMPEI**

Via Civita Giuliana n. 26 - ☎ 081/8506209 - telefax 081/8506929

Codice Scuola : NAEE220002 - C.F. 82015230632

Posta ordinaria: naee220002@istruzione.it

Posta PEC: naee220002@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.pompeisecondocircolo.edu.it

Codice univoco IPA: UFFJ5EW

Prot. 3615 /VI.9

Pompei, 04/09/2025

A tutto il personale in servizio
II Cir. Didattico POMPEI
Sito Web -sicurezza-

Oggetto: Divieto di fumo

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e all'uso della sigaretta elettronica.

Si porta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."; quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi ed aperti di pertinenza alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che **È VIETATO**:

- fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;
- utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.

Il divieto riguarda tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Questo esplicito divieto si basa su evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, di rispetto, di correttezza, di buon senso ed assume nella scuola primaria e dell'infanzia un aspetto di maggiore rilevanza, in considerazione dell'età degli alunni che esse accolgono.

Mi corre l'obbligo, pertanto, richiamare ciascuno all'osservanza di tale divieto, anche per non incorrere nelle sanzioni previste per legge.

Si ringrazia per la collaborazione.



La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Anna Maria CIOFFI)